



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

*** UFFICIO SERVIZI SOCIALI ***

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it - servizi.sociali@pec.comune.atzara.nu.it

Prot. n. 5543

Atzara, lì 03.08.2026

L. 431/98 ART. 11 E D.M. 7.06.1999

BANDO DI CONCORSO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNO 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE RENDE NOTO CHE

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 431/98;
- in attuazione della Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09.07.2025 e relativi criteri, con la quale l'Amministrazione Regionale approva i "*Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi*", per la ripartizione delle risorse di cui alla Legge in oggetto;
- DELLA determina della Regione Autonoma della Sardegna n. 2222 prot. 35034 del 21/07/2026, con la quale viene indetto un concorso per l'erogazione di contributi integrativi ai locatari per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2026;
- in esecuzione della propria Determinazione n. 127/320 del 10.08.2026, avente ad oggetto "*L. 431/98 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Indizione e approvazione bando pubblico e suoi allegati per l'erogazione di contributi integrativi - anno 2026*" è indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso residenziale.

RENDE NOTO CHE

è indetto il presente **avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo regionale "Canone locazione"**.

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare la domanda al Comune di Atzara utilizzando modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2026 secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Art. 1 - Oggetto

Avviso Pubblico che ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, dei beneficiari di un contributo per "l'assegnazione dei contributi destinati ad abbassare il livello di incidenza dei canoni di locazione sui redditi, per il periodo anno 2026", ai sensi art. 11 della L. 431/98 e del bando permanente allegato alla citata delibera RAS.

Le domande daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo 2026.

Art. 2 - Destinatari per l'ammissione al Bando

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
0784/65205 int. 2 – cell. 3478395631
P.I.00162890917

email: servizi.sociali@pec.comune.atzara.nu.it
email: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti ad Atzara, residenza che deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Atzara e occupate a titolo di abitazione principale.
- titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo:

- non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- non è concesso agli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente, ma da un componente del nucleo.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Il contratto deve risultare regolarmente registrato presso il Ministero delle Finanze Ufficio delle Entrate, e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Art. 3 - Requisiti accesso

Alla procedura di cui al presente bando permanente possono partecipare i soggetti che (A PENA DI ESCLUSIONE) alla data di pubblicazione dello stesso e al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di seguito elencati. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono accedere alla misura i residenti presso il territorio del Comune di ATZARA in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) essere cittadini immigrati regolari in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- c) essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Atzara alla data di presentazione della domanda;
- d) nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge (da traduttore accreditato con relativa firma legalizzata dal consolato), che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. La dichiarazione deve essere presentata per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare. Qualora la Dichiarazione non sia allegata alla domanda il Richiedente sarà ammesso con riserva di successiva presentazione, comunque, entro e non oltre i 15 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tale data il richiedente ammesso con Riserva non avrà presentato la Documentazione richiesta, lo stesso SARA' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NON SARA' ammesso alla

presentazione delle ricevute. Sempre in caso di possesso di quote parti di immobili occorre che sia specificata l'indisponibilità sempre nella certificazione di cui sopra. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari";

- e) essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di un contratto di locazione ad uso abitativo primario di un alloggio:
- regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/98) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, sito nel Comune di Atzara, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (non saranno pertanto ammessi patti in deroga, né contratti verbali);
 - sussistente al momento della presentazione della domanda;
 - permanente per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni dal richiedente, e costituirà economia, per il comune di Atzara, da utilizzare per l'anno successivo se il contratto sarà rinnovato nel corso dell'anno il contributo verrà regolarmente erogato;
- f) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia un ISE pari a € 0,00 (zero) ovvero un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiede il contributo, l'erogazione sarà possibile solo in presenza di Autocertificazione circa la fonte di sostentamento, che sarà debitamente verificata.

I requisiti di cui ai punti a), c), d), e) si riferiscono al nucleo familiare.

Art. 4 – Requisiti carattere economico

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

TABELLA 1			
FASCIA	REDDITO	INCIDENZA CANONE/REDDITO	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
Fascia A	ISEE (in corso di validità) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS: € 15.908,1 (€ 611,85*13*2) per anno 2026	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%	€ 3.098,74
Fascia B	ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 17.131,00	Rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%	€ 2.320,00

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il contributo per il sostegno all'accesso alle locazioni è subordinato all'erogazione, in favore di questo Ente, del finanziamento da parte della Regione.

Art. 5 – Motivi di esclusione

Alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della presentazione della domanda, sono esclusi:

1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
2. i nuclei familiari:
 - nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;
 - nel caso i cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota;

- i titolari che risultano assegnatari e/o utilizzatori, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e/o conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P, soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13/89;
- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3. le istanze pervenute oltre i termini previsti dal Bando e/o prive della documentazione richiesta all'art. 9, dei requisiti e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, al momento della presentazione della domanda e dovranno essere dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta del contributo, redatta nell'apposito modello.

Art. 6 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo in oggetto non è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Art. 7 – Punteggi di selezione delle domande

Il comune di Atzara, in considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno prevede per ragioni di equità e parità di trattamento, sulla base dell'indirizzo generale di operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 6, di formare una graduatoria di assegnazione sulla base dei seguenti punteggi:

punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:			
1.	Reddito familiare come risulta dall'attestazione ISEE:	da € 0,00 fino a € 6.596,33	Punti 6
		da € 6.596,34 a € 13.192,66	punti 5
		da € 13.192,67 a € 16.490,83	punti 4
		da € 16.490,84 a € 19.788,99	punti 3
		da € 19.789,00 a € 23.087,16	punti 2
		da € 23.087,17 a € 26.385,33	punti 1
2.	Conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sul reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo familiare:	dal 14% al 24%	Punti 1
		dal 25% al 50%	Punti 2
		dal 51% al 55%	Punti 3
		dal 56% al 60%	Punti 4
		dal 61% al 65%	Punti 5
		dal 66% al 70%	Punti 6
		dal 71% al 75%	Punti 7
		dal 76% al 80%	Punti 8
		dal 81% al 90%	Punti 9
		dal 91% al 95%	Punti 10
		oltre il 95%	Punti 11
		(le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali)	
3.	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (punteggio non cumulabile con punto 4)	Punti 2	

4.	Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap:	in misura compresa tra il 67 ed il 74%;	punti 1
		in misura pari o superiore al 75%;	punti 2
		portatori di handicap certificato ai sensi della L. 104/92	punti 2
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e tale punteggio può essere applicato esclusivamente ad un unico componente del nucleo familiare nella misura relativa all'handicap posseduto.			
5.	Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o massimo due persone, alla data di pubblicazione del bando	punti 2	
6.	Composizione nucleo familiare: per ciascun componente	punti 0,20	
CONDIZIONI OGGETTIVE:			
7.	Richiedente che abita in alloggio che deve essere rilasciato a seguito: - provvedimento esecutivo di sfratto; - verbale di conciliazione giudiziaria; - ordinanza di sgombero.	Punti 3	
8.	Situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altri nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	Punti 2	
9.	Abitazione in alloggio non igienico, certificato dall'ASL	Punti 2	

Art. 8 – Determinazione della misura del contributo.

Il contributo sarà erogato con decorrenza dal 01.01.2026 per i contratti già in essere a quella data, mentre per i nuovi contratti stipulati successivamente, sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2026.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi di importo inferiore a complessivi € 51,65 annui non saranno liquidati.

L'importo del contributo concedibile (Cc) sarà calcolato secondo le modalità indicate nel bando della RAS allegato alla Delib. G.R. n. 36/36 del 09.07.2025, che qui si richiama per farne parte integrale e sostanziale.

Art. 9 - Domanda di ammissione e scadenza

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente della famiglia, preferibilmente dal c.d. intestatario della scheda di Famiglia e/o da colui/colei che gestisce il reddito della stessa. A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi.

La domanda di partecipazione deve essere direttamente compilata sul sito del comune di Atzara redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e fatta pervenire, pena esclusione, entro il **30 OTTOBRE 2026** ORE 12:00 (termine perentorio) con le seguenti modalità:

- compilazione modulo on-line, link:

<https://servizi.comune.atzara.nu.it/portale/contactcenter/istanzeonline.aspx?IDNODE=&IDC=118&IDR=&CW=SESO&P=100;>

Si precisa che l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando la modulistica on-line e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stessa.

In caso di richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione degli stessi, comporta l'automatica esclusione dal servizio. Si avvisa che, relativamente alle dichiarazioni fornite, gli Uffici comunali competenti si riserveranno di verificare la veridicità delle stesse. In caso di dichiarazioni mendaci, il richiedente sarà escluso dal contributo.

DI ALLEGARE all'istanza la seguente documentazione, a PENA DI ESCLUSIONE:

1. copia del contratto di affitto in corso di validità, regolarmente registrato riferito al periodo per il quale si richiede il contributo;
 2. Eventuale fotocopia del modulo di pagamento della tassa annuale all'agenzia delle entrate che accerta l'avvenuto rinnovo della locazione per l'anno in corso;
 3. attestazione I.S.E.E. 2026;
 4. MOD. F23 (tassa di registrazione) relativo all'anno in corso o copia di adesione al Decreto Leg.vo 23/201 art. 3 "cedolare secca";
 5. fotocopia del documento di identità del richiedente;
 6. codice fiscale;
 7. per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno;
- Inoltre, se sussistono le condizioni:
8. verbale di invalidità;
 9. provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 11/07/2014.

In caso di richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione degli stessi, comporta l'automatica esclusione dalla misura. Si avvisa che, relativamente alle dichiarazioni fornite, gli Uffici comunali competenti si riserveranno di verificare la veridicità delle stesse. In caso di dichiarazioni mendaci, il richiedente sarà escluso dal contributo.

Art. 10 - Elenco beneficiari: graduatoria e sua pubblicazione

Alla scadenza indicata si procederà attivando i seguenti step:

1. istruttoria delle domande, entro 30 giorni dalla data di scadenza, valutate in ordine cronologico sulla base della presentazione delle stesse (compatibilmente con gli adempimenti dell'ufficio) l'ufficio provvederà alla predisposizione di una graduatoria provvisoria;
2. conclusa l'istruttoria, l'ufficio provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e successivamente definitiva, provvedendo alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Atzara - Albo Pretorio online. La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo del Responsabile del Servizio sociale, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Atzara all'indirizzo www.comune.atzara.nu.it nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che se non interverranno modifiche alla graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva sarà immediatamente applicabile e l'ufficio provvederà alla dovuta liquidazione dal 2027 **a capienza delle risorse finanziarie, solo a seguito dell'effettiva assegnazione e impegno delle somme per l'anno 2026 da parte della RAS.**

SI PRECISA CHE: ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Atzara NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e/o definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria formulata in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per facilitare l'accertamento di quanto segnalato, il Responsabile del Servizio deciderà sui ricorsi pervenuti. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Il Responsabile del Servizio deciderà sui ricorsi pervenuti entro i successivi 7 giorni.

Art. 11 - Erogazione del contributo

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili. Si precisa che, nel caso in cui le risorse attribuite dalla R.A.S., non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, si opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti gli

aventi titolo. L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute corredate di marca da bollo, copia dei bonifici bancari o in alternativa autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo), nello specifico:

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

1. **modulo B** predisposto dall'Amministrazione;
2. copia *ricevute* compilate in ogni sua parte a cura del richiedente, di pagamento del canone di locazione, con la data di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore;
3. pagamento imposta di bollo per intero anno 2026 (€ 2,00 marca bollo applicata alle ricevute, la marca da bollo deve essere regolare, ovvero deve avere la stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti);

Le ricevute dell'affitto dovranno obbligatoriamente contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente, dicitura pagato e devono inoltre essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra;
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione, se dovuta, o apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'opzione della cedolare secca;
- coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante.
- nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto;
- nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, tali modifiche vanno comunicate tempestivamente per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati il Comune darà corso alla revoca del beneficio concesso, che costituirà economia da utilizzare nell'anno successivo.

Il Comune non è tenuto a dare comunicazione di tale adempimento con successiva comunicazione.

Eventuali economie maturate sui fondi assegnati saranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

Art. 12 - Cronoprogramma

Il richiedente dovrà compilare la modulistica in ogni sua parte, allegando la documentazione richiesta e meglio esplicitata nel seguente prospetto:

PERIODO		DOCUMENTAZIONE
STEP A	Dalla data di pubblicazione al 30.10.2026	- istanza ONLINE mediante link: www.comune.atzara.nu.it - Isee; - Fotocopia Carta d'identità in corso di validità del richiedente - quanto indicato nel presente bando
STEP B	Dal 01.02.2026 al 15.02.2026	- Modulo b; - Quanto indicato nel presente bando

In caso di richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione degli stessi, comporta l'automatica esclusione dalla concessione del contributo, qualora non si provveda entro il termine perentorio dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione da parte degli Uffici comunali competenti, farà fede il timbro del protocollo comunale. Il conteggio dei giorni decorre da quello successivo alla ricezione della nota di richiesta di integrazione, che potrà essere fatta tramite messo comunale o tramite Raccomandata a/r, o semplice comunicazione indicata in fase di pubblicazione della graduatoria nelle note di competenza.

Si avvisa che, relativamente alle dichiarazioni fornite, gli Uffici comunali competenti si riserveranno di verificare la veridicità delle stesse. In caso di dichiarazioni mendaci, il richiedente sarà escluso dal contributo.

Art. 13 - Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Atzara – Ufficio Servizi socio-culturali Responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Amelia Faedda che potrà essere contattata al numero di tel. 0784/65205 int. 2, o mezzo mail: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it.

Art. 15 - Adempimenti in Materia di Pubblicità, Trasparenza

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul Sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.atzara.nu.it.

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio sociale negli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio servizi sociali e culturali.

Art. 16 - Controlli.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate e/o sull'istanza stessa, mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pertanto saranno svolti accertamenti d'ufficio su tutti gli aventi diritto al contributo, sulle dichiarazioni rese, nella misura minima del 5% dei titolari. Le istanze da sottoporre a controllo saranno individuate mediante sorteggio effettuato in seduta aperta al pubblico con applicativo online.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Concluso l'esame dei ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 17 - Informativa sull'uso dei dati personali del dichiarante

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall'amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione

delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Atzara, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Atzara. Il Responsabile del trattamento dei dati è Dr. Alessandro Corona.

Art. 18 - Casi Particolari

- Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.
- Nel caso di coabitazioni dove il contratto risulta cointestato ad un nucleo familiare non più anagraficamente residente nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo, prima della presentazione della domanda dovrà essere effettuata, pena esclusione dal presente bando, la variazione dell'intestazione del contratto nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica, da parte del Comune, circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
- L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 19 - Norma Finale.

Con la domanda di contributo in oggetto il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto dal procedimento amministrativo e quindi, l'eventuale rifiuto a comunicare i dati o permetterne il successivo trattamento potrà comportare per il Comune l'impossibilità di portare a termine il procedimento.

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alle leggi di riferimento e alle disposizioni presenti e future della Regione Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Dr.ssa Tiziana Amelia Faedda
